



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Giudice dott.ssa Angela Lo Piparo, nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 9731-1 dell'anno 2026 promosso

DA

██████████, nato in EGITTO il ██████████ (Avv. STEFANILE MARTINA);

– *ricorrente* –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con istanza ex artt. 669-duodecies e 614-bis c.p.c., il ricorrente ha chiesto che questo Tribunale individui le modalità attuative del decreto cautelare emesso il 27/07/2026 nel procedimento n. R.G. 9731/2026, ordinando al Ministero dell'Interno il rilascio, in suo favore, del documento di soggiorno di cui all'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 142/2015, nonché disponendo una misura di coercizione indiretta nei confronti dell'Amministrazione resistente pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine.

A sostegno dell'istanza, il ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda di protezione internazionale in data 18 giugno 2026 presso la Questura di Agrigento e di aver ottenuto il rilascio della sola *"attestazione di manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale"*. Ha altresì rappresentato che il provvedimento di rigetto adottato dalla Commissione territoriale è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale e che, con ordinanza emessa in sede cautelare, è stata ritenuta applicabile la procedura ordinaria di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, con conseguente sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Ha quindi esposto di aver richiesto, sia personalmente sia per il tramite dell'Ente gestore del CAS Villa Sikania, il rilascio del relativo titolo di soggiorno alla Questura di Agrigento, senza ottenere riscontro. Ha inoltre riferito di aver successivamente inviato, per il tramite del proprio difensore, formale diffida a mezzo PEC, chiedendo l'immediato rilascio del documento. Infine, ha dedotto che la Questura di Agrigento, con nota del 19 giugno 2026, ha confermato il diniego del rilascio richiesto, ritenendo che la posizione giuridica dell'interessato fosse adeguatamente attestata dal

documento rilasciato in sede di registrazione della domanda e che l'attestato previsto dall'art. 29, par. 4, del Regolamento (UE) 2024/1348 non potesse essere emesso in ragione dell'operatività, sino al 31 ottobre 2026, del regime transitorio previsto dall'art. 17 del d.l. n. 100/2026.

Secondo il ricorrente, il diniego opposto dalla Questura di Agrigento si fonda su un'erronea interpretazione del quadro normativo, atteso che la disciplina transitoria di cui all'art. 17 del d.l. n. 100/2026 non avrebbe inciso sulla distinzione tra il documento rilasciato nella fase di registrazione della domanda e il titolo di soggiorno previsto dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, né avrebbe disposto la sospensione del diritto al rilascio di tale titolo fino al termine del periodo transitorio.

L'Amministrazione resistente, seppur ritualmente invocata, non si è costituita in giudizio. In vista dell'udienza del 05/10/2026, solo la parte istante ha depositato note scritte, insistendo per le conclusioni già rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istanza non può essere accolta.

La controversia è incentrata sulla spettanza del documento di soggiorno previsto dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015. In particolare, il ricorrente sostiene che tale diritto sia sorto già al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale, atteso che l'art. 17, comma 2, del d.l. n. 100/2026 equipara, ai fini del regime transitorio, la registrazione alla formalizzazione della domanda.

Tale ricostruzione, che costituiva il presupposto essenziale dell'istanza, deve tuttavia essere riesaminata alla luce della disciplina sopravvenuta recata dall'art. 4 del d.l. 29 settembre 2026, n. 186.

La disposizione citata ha infatti modificato l'art. 17 del d.l. n. 100/2026, prorogando il regime transitorio fino al 30 aprile 2027 e, soprattutto, prevedendo espressamente che il documento rilasciato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 17 "equivale al documento di cui al comma 4 dello stesso articolo 4", ha validità annuale decorrente dalla registrazione della domanda e consente l'esercizio dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015.

La novella sopravvenuta ha dunque risolto espressamente la questione interpretativa posta a fondamento dell'istanza, attribuendo al documento rilasciato nel periodo transitorio i medesimi effetti giuridici del documento contemplato dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. n.

142/2015.

Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente sia già titolare dell'attestazione rilasciata in occasione della registrazione della domanda di protezione internazionale avvenuta il 18 giugno 2026.

Ne consegue che, alla luce della sopravvenuta equiparazione legislativa, non sussiste il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio di un diverso e ulteriore documento ex art. 4, comma 4, d.lgs. n. 142/2015, poiché il legislatore ha espressamente stabilito che il documento già rilasciato produce i medesimi effetti giuridici di quest'ultimo. In definitiva, l'intervento normativo sopravvenuto ha eliminato il presupposto fondamentale sul quale si fondava l'istanza, atteso che il documento nominativo già rilasciato al ricorrente ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.l. n. 100/2026, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 186/2026, produce gli stessi effetti giuridici del documento di cui all'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015.

Quanto alle spese, le stesse devono essere lasciate a carico della parte istante.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza proposta ex artt. 669-duodecies e 614-bis c.p.c. proposta da [REDACTED]
[REDACTED]

accerta che il documento nominativo già rilasciato al ricorrente ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.l. n. 100/2026, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 186/2026, è idoneo a dare attuazione al decreto 27/07/2026, producendo i medesimi effetti giuridici del documento di cui all'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015;

lascia a carico dell'istante le spese del giudizio.

Palermo, 14/10/2026

Il Giudice

Angela Lo Piparo

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.